

Ordinanza in caso di nevicata o minaccia di precipitazioni nevose

(risoluzione municipale no. 6496 del 18.01.2021)

Il Municipio delle Centovalli

richiamati gli articoli (art. 37 cpv. 2 LCS, art. 20 cpv. 3 ONC) e cantonali (artt. 5 e 15 LACS, artt. 45, 46 RLACS, 107 LOC e 25 RALOC) così come altro disposto applicabile

emana la seguente Ordinanza:

Art. 1

Rimozione della neve su suolo pubblico

In caso di nevicata lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali cumuli di neve, provocati dal passaggio della calla sulla pubblica via davanti agli stabili ed agli accessi delle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari quando e dove i servizi comunali non possono tempestivamente provvedervi.

Art. 2

Rimozione della neve dai sedimi privati

È vietato ai privati gettare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà. La neve deve essere ordinatamente ammassata sull'area privata evitando di ostacolare il traffico pedonale e motorizzato.

Art. 3

Disposizioni per gli automobilisti

Durante le nevicata o anche in caso di precipitazione nevosa è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada. I veicoli in sosta nei posteggi pubblici devono essere spostati per permettere lo sgombero della neve rispettando le indicazioni dell'Ufficio tecnico comunale o della Polizia comunale. Gli addetti al servizio di sgombero della neve sono autorizzati a procedere alla rimozione forzata degli autoveicoli che creano ostacolo al servizio, a spese del proprietario della vettura e sotto sua piena responsabilità.

Art. 4

Caduta di neve dai tetti

Si fa obbligo ai proprietari di stabili di munire i tetti, verso le vie pubbliche, piazze e sentieri, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve o ghiaccio dai tetti dei loro stabili.

Art. 5
Divieti in caso di pericolo di gelo

Durante la stagione invernale, con pericolo di gelo, è generalmente vietato bagnare marciapiedi o vie pubbliche o circolare con mezzi trasportanti materiale che provoca la caduta di liquidi sulle strade. È pure vietato lavare automezzi o spargere acqua, anche sulla proprietà privata, quando può provocare stillicidio sulla pubblica via.

Art. 6
Danni

Eventuali danni cagionati alle proprietà private durante il servizio di sgombero neve dovranno essere segnalati entro 5 giorni lavorativi all'Ufficio tecnico comunale il quale provvederà a coinvolgere, per le verifiche del caso, l'appaltatore responsabile del lotto interessato. La popolazione è tenuta a verificare, prima della stagione invernale, lo stato dei manufatti confinanti con le strade soggette al passaggio dei mezzi invernali adibiti allo sgombero neve e, se del caso, a procedere con la loro messa in sicurezza. Bucalettere, recinzioni, cancelli, cartelli pubblicitari, corpi illuminanti, vigneti, piantagioni, siepi, ecc. dovranno essere protetti con modi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.

Art. 7
Servizio ridotto

In caso di situazioni di persistenti nevicate alle quali non è possibile far fronte con i mezzi a disposizione, è possibile che alcune tratte di strade possano essere soggette ad un servizio invernale limitato.

Art. 8
Contravvenzioni

Ogni violazione alla presente Ordinanza sarà perseguita con una multa sino a fr. 10'000.--. Restano riservate le infrazioni che soggiacciono alla legislazione cantonale.

Art. 9
Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 1° marzo 2021 o al più tardi dalla crescita in giudicato.

Art. 10
Rimedi giuridici

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC a contare dal 21.01.2021. Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (30 giorni).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il segretario

Ottavio Guerra

Axel Benzonelli